

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 12 al 16 febbraio

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: pubblicati i nuovi manuali per l'utilizzo del fascicolo virtuale

Con un [comunicato del 7 febbraio 2024](#), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che per agevolare l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico nella sua versione 2.0, sono stati predisposti due manuali specifici, uno rivolto alla Stazione Appaltante e l'altro all'Operatore Economico.

L'accesso alle funzionalità del servizio FVOE, previsto dall'art. 24 del codice appalti, d.lgs. 36/2023, è limitato agli utenti registrati ai servizi dell'Autorità. Pertanto, qualora l'utente non sia registrato all'interno dei servizi ANAC, può procedere ad effettuare la registrazione all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it> selezionando il link "Registrati" e seguendo la procedura di registrazione (per maggiori dettagli si rimanda al "Manuale Utente - Registrazione e Profilazione Utenti").

A tale proposito, si ricorda che con la [Delibera n. 262 del 20 giugno 2023](#), è stato stabilito che il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico consente alle Stazioni Appaltanti, agli Enti aggiudicatori e agli Operatori Economici di acquisire e inserire documenti a prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda i lavori, sebbene il manuale non lo specifichi, si ritiene che non debba essere caricata l'attestazione SOA di per sé "necessaria e sufficiente" alla dimostrazione dei requisiti speciali dell'impresa, perché già presente nei sistemi ANAC.

- **FVOE Componente per l'Operatore Economico**

Per quanto riguarda l'[Operatore Economico](#), le **principali funzionalità** messe a disposizione includono la ricerca all'interno del Fascicolo (FVOE 2.0), che consente di consultare i documenti associati e le relative informazioni, la visualizzazione dettagliata di un documento, l'inserimento di un nuovo documento, l'autorizzazione all'accesso al proprio Fascicolo, l'aggiornamento di un documento, l'associazione o l'annullamento di un documento al fascicolo e la consultazione dell'anagrafica dell'operatore economico.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico viene quindi utilizzato per **raccogliere e presentare i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti** richiesti durante la partecipazione alle gare, fornendo un repository centrale per la gestione dei documenti necessari. Questi documenti possono essere **utilizzati per diverse gare** e consentono alla stazione appaltante di valutare i requisiti dell'operatore economico. All'accesso tramite la URL dedicata (<https://portale-servizi.anticorruzione.it>), ove viene restituita la pagina di autenticazione per l'accesso al sistema FVOE 2.0.

Nella **home page** “**Portale Servizi A.N.AC.**” sono presenti due “**card**” (sezioni) “**Fascicolo Virtuale Operatore economico**”, una per l’accesso della componente del servizio dedicata all’Operatore Economico e l’altra per la componente “**Stazione appaltante**” (in futuro saranno disciplinate dall’ANAC anche le modalità di accesso al fascicolo per le SOA). Gli altri due servizi presenti nella pagina sono inseriti nella “**card**” “**Piattaforma Contratti Pubblici**”, relativa al servizio per la gestione degli appalti pubblici, e la “**Piattaforma per la pubblicità a valore legale**” (PVL), che garantisce la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici (artt. 27, 84, 85 del codice appalti).

Per **entrare nel proprio FVOE**, l’utente fronte operatore economico clicca sul pulsante “**Accedi al servizio**” nella relativa casella, inserendo per autenticarsi alternativamente SPID, CIE, EIDAS e, in futuro, CNS. Una volta effettuato l’accesso al FVOE, sempre fronte operatore economico, l’utente trova una **landing page** composta da 4 sezioni principali:

- “*Le tue notifiche*”. contenente le notifiche più recenti indirizzate all’utente che ha effettuato l’accesso;
- “*Ultimi fascicoli del concorrente*” che mostra i fascicoli che sono stati creati o aggiornati più recentemente;
- “*Documenti frequenti*” che riporta i documenti utilizzati con più frequenza all’interno di uno o più fascicoli del concorrente;
- “*Tipologie frequenti*” che ospita le tipologie di documenti utilizzati più di frequente (ogni card indica una tipologia).

La pagina mostra inoltre, in alto a destra, un pulsante “**Aggiungi documento**” per l’inserimento di un nuovo documento e menù laterale, che ospiterà le seguenti voci: Dashboard (ossia pagina principale descritta sopra); I tuoi documenti; I tuoi fascicoli; Anagrafe Operatore Economico.

Sempre in alto a sinistra, sopra il menù laterale, è posizionato un menù a tendina per la selezione del profilo con cui si intende operare. La selezione permetterà di visualizzare una schermata dedicata al cambio profilo, con le informazioni relative.

Il sistema consente agli utenti di effettuare ricerche e navigare tra i fascicoli e i documenti associati. È possibile associare documenti a specifici fascicoli, visualizzarne i dettagli e gestire le autorizzazioni di accesso. Inoltre, l’utente può gestire le notifiche relative alle richieste di autorizzazione e aggiornamento dei documenti inviate dalle stazioni appaltanti.

Con la versione FVOE 2.0, **non è più invece presente la funzione che portava a generare il PASSoe**. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è infatti direttamente utilizzato dall’operatore economico per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di

ciascuno di essi, possono comunque essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale da utilizzare per la comprova dei requisiti generali e speciali e consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

- **FVOE Componente per la Stazione Appaltante**

Per la [Stazione Appaltante](#), le principali funzionalità includono la ricerca dei fascicoli dei concorrenti ai quali è stato autorizzato l'accesso da parte dell'Operatore Economico di riferimento, la visualizzazione dettagliata di un documento, la richiesta di accesso a un fascicolo di un concorrente, la richiesta di aggiornamento di un documento, la richiesta di associazione di un documento a un determinato fascicolo del concorrente e la ricerca di uno o più operatori economici.

Anche nel caso della Stazione appaltante, il login potrà avvenire tramite: SPID, CIE, EIDAS e prossimante CNS. Il profilo utente richiesto per **l'accesso è quello di Responsabile Unico del Progetto**. Una volta verificate le credenziali, l'utente visualizza la pagina iniziale del Portale dei servizi ANAC. C'è comunque la possibilità di selezionare il profilo con cui si intende operare e accedere alle informazioni relative a ciascun profilo.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, sviluppato all'interno della Banca Dati dell'ANAC, offre – come visto - agli utenti la possibilità di creare un repository per raccogliere **documenti utili durante la partecipazione alle procedure di affidamento** dei contratti pubblici. In particolare, la stazione appaltante è responsabile di richiedere e valutare la conformità dei dati e dei documenti relativi ai requisiti generali e speciali richiesti agli operatori economici per ciascuna gara; ciò utilizzando proprio lo strumento del fascicolo virtuale, che contiene tutti i documenti e i dati necessari per la partecipazione alle gare.

La landing page del fascicolo virtuale della stazione appaltante è suddivisa in diverse sezioni, tra cui:

- le tue notifiche: contiene le notifiche più recenti indirizzate all'utente;
- ultimi fascicoli autorizzati: mostra i fascicoli del concorrente a cui è stata concessa l'autorizzazione di accesso;
- ultimi fascicoli dell'appalto: visualizza i fascicoli dell'appalto creati o modificati più di recente.

Il menu laterale offre accesso rapido alle seguenti voci: Dashboard; Fascicoli dell'Operatore Economico; I miei Appalti; Operatore Economico.

La navigazione all'interno del fascicolo virtuale consente agli utenti di visualizzare, cercare e gestire i fascicoli autorizzati e i documenti associati. Gli utenti fronte stazione appaltante possono anche richiedere l'inserimento di documenti specifici

nei fascicoli dei concorrenti e consultare le notifiche inviate dalla stazione appaltante.

Infine, l'utente ha la possibilità di gestire le notifiche ricevute e di visualizzare tutte le notifiche non ancora lette attraverso l'apposita sezione dedicata. Le notifiche possono riguardare, ad esempio, risposte alle richieste di autorizzazione ai fascicoli dei concorrenti.

- **Ulteriori informazioni**

Per ulteriori dettagli è possibile consultare i seguenti manuali e le delibere sul tema:

- [Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 – FVOE;](#)
- [FVOE 1.0 - Manuale utente per Stazione Appaltante;](#)
- [FVOE 2.0 - Manuale utente per Stazione Appaltante;](#)
- [FVOE 2.0 - Manuale utente per Operatore Economico;](#)
- [Delibera n. 464 del 27 luglio 2022;](#)
- [Relazione di accompagnamento alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022.](#)

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Qualificazione Soa: tutte le indicazioni su consorzi stabili e direttore tecnico

Con un comunicato del 31 gennaio 2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha divulgato alcune indicazioni interpretative sui requisiti di partecipazione e qualificazione alla luce delle modifiche introdotte con il nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36 del 2023.

Di seguito l'analisi della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

- **Consorzi stabili cumulo alla rinfusa**

L'ANAC si allinea all'orientamento più recente del Consiglio di Stato, permettendo anche ai consorzi stabili di servizi e forniture di utilizzare, ai fini della qualificazione, i requisiti di tutte le consorziate, esecutrici e non esecutrici, mediante il meccanismo del cumulo alla rinfusa (Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2023, n. 6533, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2023, n. 1761; Id., 9 ottobre 2023, n. 8767).

Nei lavori, questo meccanismo si sostanzia principalmente, in fase di attestazione SOA, nella qualificazione tramite sommatoria delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Nella partecipazione alle gare d'appalto, ciò significa

che il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate), assumendo la qualifica di concorrente e contraente, per l'effetto, dimostra "tramite cumulo" il possesso dei relativi requisiti (Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592).

Tuttavia, come osservato dall'ANAC, l'applicazione di tale meccanismo non esime le consorziate esecutrici dal soddisfare i requisiti aggiuntivi in relazione ad autorizzazioni e altri titoli abilitativi, essenziali per l'esercizio dell'attività necessaria all'esecuzione dell'appalto. A tale proposito, l'art. 67, comma 3, del codice appalti prevede, a carico della stazione appaltante, l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95, sia delle consorziate esecutrici che delle consorziate che prestano i requisiti, nonché il possesso delle autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore. Ciò si traduce anche per i lavori nel riscontro in capo all'esecutrice di "un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto".

Al riguardo, l'ANCE evidenzia che, secondo consolidata giurisprudenza, tale riscontro può avvenire solo attraverso l'individuazione dell'attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio dall'impresa; ciò, avuto riguardo all'"oggetto sociale attivato" come risultante dal certificato camerale, relativamente alle suddette attività (ovvero a quelle effettivamente e in concreto esercitate), senza che possano assumere rilievo a tal fine le attività esercitabili, soltanto in forza della generica ed onnicomprensiva descrizione dell'oggetto sociale (Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2023, n. 7947).

Inoltre, nel comunicato, l'ANAC fa "presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati". In tal modo, l'Autorità sembrerebbe limitare la portata del comunicato stesso alle procedure regolate dal nuovo codice dei contratti.

- **Partecipazione a più consorzi stabili**

In attesa del nuovo regolamento sulla qualificazione, l'ANAC ribadisce l'interpretazione già espressa in ragione del previgente d.lgs. 163/2006, confermando – in linea con la posizione dell'ANCE – l'impossibilità di partecipare simultaneamente a più consorzi stabili.

Secondo l'Anac, infatti, diversamente si vanificherebbe lo scopo di creare una struttura stabile e verrebbe meno la reale disponibilità delle risorse che possono essere utilizzate, con grave pregiudizio per l'effettiva capacità esecutiva del Consorzio.

- **Titoli del direttore tecnico**

Secondo l'ANAC, si applica esclusivamente ai contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023, la nuova disciplina sui requisiti del Direttore Tecnico.

Si ricorda in proposito, che il nuovo codice non ha infatti riproposto la norma dell'abrogato art. 84, comma 12-bis, del d.lgs. 50/2016, che consentiva ai soggetti che svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici alla data di entrata in vigore di quest'ultimo e che possedevano un'esperienza di almeno cinque anni alla medesima data di continuare a ricoprire tali funzioni e di evitare l'iscrizione all'albo professionale degli architetti, come richiesto dalla vigente normativa (v. art. 11 dell'allegato II.18 al codice, che invero fa comunque salvi coloro che sono stati nominati nella stessa impresa prima del 2000).

Pertanto, proprio in ragione del salto di disciplina, l'ANAC ha precisato – in linea con la posizione ANCE – che le disposizioni del nuovo codice si applicano solo ai contratti sottoscritti il 1° luglio 2023, per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo.

Pertanto, la nuova disciplina non si applica alla verifica triennale o alle variazioni minime delle attestazioni, che seguono le disposizioni del DPR 207/2010, quando applicato inizialmente per il rilascio dell'attestato.

La novità riguarda anche i soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico per imprese con qualifiche in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dell'allegato II.12 al nuovo codice, devono essere in possesso di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Appalti digitali: domande e FAQ dall'Anac

Con un [comunicato del 5 febbraio 2024](#), sul proprio portale istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha divulgato alcune indicazioni operative per le stazioni appaltanti sulla digitalizzazione degli appalti pubblici.

In particolare, l'Anac evidenzia che, dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, sempre in raccordo con MIT, AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Unità di missione per il PNRR, **ha avviato un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti di ANCI e di altri Enti territoriali**, nel quale sono state analizzate le criticità emerse dal sistema e individuate possibili soluzioni. Le risultanze di tali incontri sono state sintetizzate nelle FAQ riportate di seguito:

- [Digitalizzazione - Domande delle Stazioni Appaltanti - tavolo del 25.01.2024](#)
- [TABELLA Procedure fino a 5 mila euro .pdf](#)

Le risposte fornite abbracciano diversi argomenti, tra cui, a titolo esemplificativo, l'utilizzo della piattaforma certificata per la fase di esecuzione, al fine di recuperare, i dati trasmessi alla BDNCP dalla piattaforma certificata usata per la fase di

affidamento, nonché l'impossibilità eliminare la richiesta del CCNL dalle piattaforme, che va comunque specificato all'atto dell'acquisizione del CIG.

Per altre indicazioni, l'Anac fa rimando alla pagina denominata [Digitalizzazione Contratti Pubblici](#), ove, nelle ultime due settimane, sono statati caricati i seguenti ultimi comunicati sulle [indicazioni per confermare di disporre di piattaforma certificata](#) del 31 gennaio u.s., [identificazione tramite serizi eIDAS](#) (31 gennaio u.s., [collegamento ipertestuale alla documentazione di gara](#) del 24 gennaio u.s. e [operatività del fascicolo virtuale dell'operatore economico, versione 2.0](#) del 23 gennaio u.s.

In ogni caso, l'Anac ha riservato una serie di incontri di gestori di piattaforme di soggetti aggregatori per risolvere criticità iniziali.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

DI Aiuti e aggiornamento dei prezzi: l'ulteriore chiarimento del MIT

L'ufficio giuridico del MIT, **con il parere n. 2448 del 13 dicembre u.s.**, ha fornito un importante chiarimento in merito all'applicazione della disciplina sull'aggiornamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 del DL "aiuti" 50/2022, nel caso in cui venga approvata una variante in corso d'opera.

Il caso sottoposto all'esame del Ministero, ha avuto ad oggetto un appalto la cui offerta è stata presentata nel 2021, ed una variante in corso d'opera approvata nel 2022, sulla base del prezzario aggiornato alla medesima data (2022).

Di qui, l'incertezza sulla corretta percentuale da utilizzare quale riferimento per quantificare l'aggiornamento dei prezzi da riconoscere all'impresa.

Si è posto il dubbio, infatti, se riferirsi a quella del 90%, considerando l'anno effettivo dell'offerta presentata nel 2021, oppure a quella dell'80%, considerando che la variante ha avuto come riferimento il prezzario aggiornato al 2022.

Il Ministero ha risposto al quesito ritenendo che la fattispecie rientri nella casistica di cui all'art. 26, comma 6-ter che, come noto, riguarda le offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, sulla base del prezzario 2022.

Pertanto, la percentuale corretta da applicare ai riconoscimenti da liquidare alle imprese è quella dell'80%.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

L'Anac torna a censurare l'uso scorretto degli accordi quadro e del metodo Oepv

Con il comunicato del **6 dicembre 2023** (Fasc. n. 870/2023), il **Presidente dell'ANAC**, su istanza di ANCE Napoli, ha censurato nuovamente **l'uso scorretto dell'accordo quadro, nel caso in cui le prestazioni a base di gara non siano adeguatamente identificate**, nonché **l'utilizzo di criteri di natura soggettiva**, in sede di **valutazione dell'offerta tecnica**, in assenza di una loro effettiva incidenza sulla qualità delle prestazioni da realizzare.

Principi, questi, in linea con quanto ANCE nazionale ha sempre condiviso e affermato, in tutte le sedi, e che, seppur espressi con riferimento ad una procedura di gara bandita *sub* D.lgs. 50/2016, mantengono la loro attualità in vigore del Codice 36/2023, dal momento che le disposizioni di riferimento sono state confermate nel nuovo impianto normativo.

Di seguito, l'analisi della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

In particolare, per quanto attiene al primo profilo, l'ANAC ha ribadito che, in caso di utilizzo dello strumento dell'accordo quadro, sussiste la necessità che le prestazioni da svolgersi siano compiutamente identificate negli atti di gara per assicurare la più ampia concorrenza e al fine di consentire all'appaltatore di formulare un'offerta seria e consapevole.

Ciò, anche nel caso in cui si tratti di interventi **PNRR**.

Come infatti confermato dalla giurisprudenza amministrativa, *"... tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate), di cui non vi è traccia nella fattispecie in esame"* (cfr. Consiglio Stato sentenza n. 05785/2021).

L'Autorità, dunque, non ha assolutamente contestato alla S.A. il ricorso al modello contrattuale dell'accordo quadro *ex se*, quanto il fatto che, **trattandosi di interventi complessi, gli elementi tecnici forniti ai concorrenti non sono stati sufficienti a definire tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori**, rendendo così necessaria la riapertura del confronto competitivo.

In ragione di ciò, l'ANAC, nell'ottica di una sollecita contrattualizzazione ed esecuzione delle attività in vista dell'erogazione dei Fondi PNRR, ha invitato *"la stazione appaltante a tener conto, per il futuro, delle indicazioni fornite dall'Autorità riguardo il più adeguato utilizzo dello strumento dell'accordo quadro, rappresentando che il migliore uso dell'istituto consente di coniugare efficacemente le esigenze di flessibilità e celerità espresse dalla S.A., con la più ampia apertura alla concorrenza e conseguente migliore salvaguardia dell'economicità dell'azione amministrativa"*.

La **seconda criticità** rilevata si riferisce, invece, all'incongrua applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

Sul punto, l'ANAC ha anzitutto fatto presente che il criterio *de qua*, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 – applicabile *ratione temporis* – “sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”, precisando ulteriormente al comma 6 che lo stesso è valutato “sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto”.

Previsioni, queste, che sono state riprodotte tal quali all'articolo 108, commi 1 e 4, del D.lgs. 36/2023.

Parimenti, l'Autorità ha ricordato che il comma 6 del menzionato art. 95 ha aperto alla possibilità di prevedere criteri relativi alla organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, **superando così la rigida separazione fra criteri soggettivi di prequalificazione ed elementi oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta**, tuttavia, tale possibilità è vincolata ad alcune specifiche condizioni.

In particolare, il Consiglio di Stato ha in più occasioni affermato che i requisiti di natura soggettiva possono essere introdotti nella valutazione delle offerte “*nella misura in cui la valutazione dei profili di carattere soggettivo, senza favorire indebitamente operatori economici che li posseggano a scapito di altri, serva a lumeggiare la miglior qualità tecnica, sul piano oggettivo, dell'offerta*” (Cons. Stato, sez. III, 12.07.2018, n. 4283), per cui “*in linea di principio va data continuità e riconfermato il fondamento del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell'offerta, con la specificazione che ne è tuttavia consentita un'applicazione attenuata, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, quando sia dimostrato, caso per caso, che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell'esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte*” (Cons. Stato, sez. V, 17.03.2020, n. 1916).

La stessa Autorità, nelle linee guida 2, ha chiarito che “*i requisiti di natura soggettiva nella valutazione delle offerte possono essere introdotti quando questi permettono di valutare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o per premiare il concorrente che presenta determinati requisiti ritenuti particolarmente meritevoli*”.

Al riguardo, va evidenziato che l'articolo 108 del D.lgs. 36/2023 – diversamente dalla normativa previgente – **non reca un'elencazione esemplificativa dei possibili elementi dell'offerta tecnica**, essendo quindi venuto meno ogni riferimento espresso alla possibilità di utilizzare un criterio relativo all'organizzazione, alle qualifiche ed all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto.

Tornando al caso in esame, l'Autorità ha quindi censurato sia l'utilizzo del criterio della pregressa esperienza poiché “*inserito come in maniera aspecifica, come esperienza maturata ex se, senza alcun aggancio alle effettive caratteristiche*”

migliorative che, in concreto, tale elemento dovrebbe apportare all'offerta sotto il profilo qualitativo della prestazione che si intende fornire nell'esecuzione dell'appalto", sia quello della gestione aziendale e controllo dei processi, dal momento che "appare astratto, considerato che nessuna organizzazione operativa del cantiere, ovvero organizzazione delle squadre di lavoro per ogni fase lavorativa, o ancora modalità operative ... al fine di migliorare il sistema di cantierizzazione può essere concretamente proposta dal concorrente constatato che lo stesso ha disponibile come unica informazione progettuale l'ubicazione - la via e il numero civico - degli edifici scolastici oggetto di intervento".

"Non essendo noti i lavori da effettuarsi", continua la stessa Autorità, "né avendo a disposizione informazioni sugli edifici scolastici oggetto di intervento (planimetrie, ubicazione aule, servizi ecc...), l'offerta presentata dal concorrente non può che sostanzarsi in una narrazione di quanto già eseguito in altri contesti e per altri lavori, la cui similarità con quelli oggetto di intervento non può, tuttavia, essere adeguatamente valutata per assenza di elementi di confronto.

In ragione di quanto sopra evidenziato, l'ANAC, con il provvedimento in esame, ha **contestato alla stazione appaltante la non adeguata applicazione del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerato che i criteri/subcriteri previsti non sono atti a consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta.**

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).